

ACTA TRIBUNALIUM SANCTAE SEDIS
Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae

**«PRAESUMPTIONES FACTI» PRO CAUSIS
NULLITATIS MATRIMONII**

1. Ad hoc Supremum Tribunal pervenit quarta editio elenchi «praesumptionum» pro causis nullitatis matrimonii, ad usum Advocatorum, Defensorum Vinculi et Iudicum Tribunalis dioecessani N.

Ad rem in ipso elencho legitur: «the tribunal uses *presumptions of fact* as aids in reaching certitude. Presumptions of fact are drawn from experience of life in a given society and culture... Presumptions alone do not constitute proof of a given defect of consent, but they frequently clarify the significance of the facts in evidence, and, together with that evidence, can bring us moral certitude about the marriage's validity or nullity...»

Usus harum praesumptionum videtur frequens, nam «[i]n dictating sentences, judges may simply give the *number* of any presumption. The typist will use the computer to place the corresponding paragraph in the text at that point».

Opportunis ad rem notitiis a Rev.mo Vicario iudiciali N. requisitis, iisque receptis, Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal omnia ad rem spectantia sedulo studio subiecit.

2. Quo peracto, circa «praesumptiones» de quibus agitur, haec in genere animadvertenda sunt:

a. Iuxta can. 1586, praesumptiones, quae non statuuntur a iure, «iudex ne coniciat, nisi ex facto certo et determinato, quod cum eo, de quo controversia est, directe cohaeret»; doctrina, ceterum, docet: «praesumptum de praesumpto non admittitur».

«Praesumptiones» autem, de quibus in casu, in probata iurisprudencia canonica nonnisi uti adminicula, indicia vel circumstantiae, sed non tanquam verae praesumptiones habentur, nam nullitas — vel minus — matrimonii cum factis in eis adductis *directe* non cohaeret.

His non obstantibus, sermo fit de «praesumptionibus», quibus aliqua saltem vis probatoria agnoscitur, nam: «they... can bring us moral certitude about the marriage's validity or nullity when the evidence alone would not have given rise to certitude».

b. Omnes illae «praesumptiones», una sola quodammodo excepta, sunt pro nullitate matrimonii.

Etiamsi agatur de circumstantiis in quibus saepius quam in aliis nullitas habeatur matrimonii, nullo vero pacto praesumi potest fere omnia matrimonia huiusmodi in casibus contracta vel contrahenda esse nulla.

Eaedem proinde «praesumptiones» (quae immo etiam ad usum Defensorum Vinculi proponuntur) manifestant mentem quae declarationi nullitatis matrimonii favet, cum e contra gravis obligatio urgeat inquirendi veritatem obiectivam.

Huiusmodi «praesumptiones» itaque congruere videntur cum ordine iuridico in quo divortium admittitur, sed minime congruunt cum doctrina et lege canonica.

3. Circa aliquas ex illis «praesumptionibus», haec in particulari notanda sunt:

a. «Praesumptiones», *quae iuvenem aetatem contrahentium respiciunt*, non congruunt cum lege canonica, quae praesupponit virum a decimo sexto aetatis an-

no completo et mulierem a decimo quarto item completo generatim matrimonium valide inire posse (cfr. can. 1083, § 1), quam ob rem exceptio probanda est et nunquam praesumi potest.

b. «Praesumptiones» *ex mente generali quae divor-
tio vel infidelitati favet*, admitti nequeunt, nam:

— Doctrina et lex canonica e contra tenent errorem circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem consensum matrimonialem non vitiare, nisi in casu concreto reapse determinet voluntatem (cfr. can. 1099);

— Summus Pontifex IOANNES PAULUS II in allocutione ad Rotam Romanam diei 29 ianuarii 1993 monuit: «sarebbe grave ferita inferta alla stabilità del matrimonio e quindi alla sacralità di esso, se... il cosiddetto «error iuris» circa una proprietà essenziale del matrimonio o la dignità sacramentale del medesimo non assurgesse a tale intensità da condizionare l'atto della volontà, determinando così la nullità del consenso» (A.A.S. 85 [1993] 1259);

— Prorsus absonum esset praesumere invaliditatem fere omnium matrimoniorum (naufragatorum?) iis in regionibus ubi divortium vel infidelitas late admittuntur, cum hominis capacitas ad matrimonium valide ineundum praesumenda sit, donec in casu concreto contrarium positive probetur.

4. His omnibus perpensis;

Cum, quidquid est de bona fide ministrorum Fori N., «praesumptiones» ab eodem Tribunali propositae valore probativo praesumptionis non gaudeant, immo et earum propositio et usus viam sternant iurisprudentiae quae solido fundamento prorsus caret;

Cumque christifideles iure gaudeant ut eorum causae non iuxta arbitraria vel ambigua criteria iudicen-

tur, sed secundum legem canonicam et probatam iurisprudentiam,

SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL

Vi art. 124, n. 1, Const. Ap. «Pastor bonus» seu vi officii rectae administrationi iustitiae invigilandi;

In Congressu die 13 decembris 1995 coram infra-scripto Card. Praefecto habito,

DECREVIT:

Vetatur usus «praesumptionum», de quibus in casu, in tribunalibus ecclesiasticis.

Et notificetur.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 13 decembris 1995.

Gilbertus Card. Agustoni
Praefectus

✠ Zenon Grocholewski
Secretarius

Additur: «Hic textus approbatur ut publici iuris fieri possit. - Romae, die 17 iunii 1996» - Sequuntur sub-signationes Card. Praefecti et Exc.mi Secretarii.

COMMENTARIO AL DECRETO DELLA SEGNATURA APOSTOLICA SULLE COSIDDETTE «PRESUMPTIONS OF FACT»

1. INTRODUZIONE

Il presente decreto della Segnatura Apostolica vieta l'uso nei tribunali ecclesiastici di un elenco di «presumptions of fact» che da alcuni anni ha cominciato ad applicarsi in diversi tribunali ecclesiastici. Pur se l'elenco non è stato pubblicato in forma stampata, il dattiloscritto ha avuto già almeno quattro edizioni, come afferma il decreto della Segnatura: «Ad hoc Supremum Tribunal pervenit quarta editio elenchi "praesumptio-num" pro causis nullitatis matrimonii, ad usum Advocatorum, Defensorum Vinculi et Iudicum Tribunalis dioecesis N.».

Il dattiloscritto reca questo titolo: «Presumptions for Marriage Nullity Cases. Diocese of N.». E soggiunge dopo il titolo: «In thear presentation of arguments, Advocates and Defenders are encouraged to call attention to the presumptions which apply to the case. All the presumptions listed here what we call presumptions of fact».

Ho fra le mani una copia di tale elenco nella sua quarta edizione. Quindi posso procedere alla sua analisi come sussidio per commentare il decreto della Segnatura. Da notare però che non tutti gli elenchi contengono la stessa quantità di «presumptions of fact» né osservano lo stesso ordine.

Si tratta di brani scritti e classificati nel computer in modo da poter essere usati dal tribunale nelle rispettive fattispecie come aiuto — dicono — per giungere alla certezza necessaria per pronunciare la sentenza. Il decreto della Segnatura cita le seguenti parole con le

quali si intende far capire cosa siano queste «presumptions of fact»:

Il tribunale adopera le «presumptions of fact» come sussidio nella ricerca della certezza. Le «presumptions of fact» vengono fuori dalla esperienza di vita in una determinata società e cultura [...]. Le «presumptions» da sole non costituiscono prova di un dato difetto di consenso, tuttavia spesso chiarificano il significato dei fatti adottati nella prova e assieme con tali fatti possono condurci alla certezza morale circa la validità o nullità del matrimonio¹.

Il fatto che l'attore o il convenuto abbia celebrato il matrimonio nelle circostanze descritte in ciascuna delle fattispecie prese in considerazione crea una «presumption of fact» che il giudice può adoperare, inserendo nella sentenza il brano rispettivo, come elemento di prova. Ci permettiamo trascrivere un esempio, per meglio chiarire cosa siano le cosiddette «presumptions of fact»:

Presunzione N. 13: *Nuovo matrimonio dopo recente divorzio*. Le circostanze di una recente esperienza di separazione e di divorzio, come nel presente caso, crea una certa presunzione contro la possessione dell'adeguata facoltà critica della persona durante la sua successiva decisione di contrarre matrimonio. Il fenomeno del «dolore per la separazione» (separation distress) è ben documentato nella ricerca psicologica. Una persona che ha sperimentato recentemente la perdita di una relazione profondamente significativa attraverso una serie di prevedibili fasi emozionali, che comportano senso di vuoto, ansietà, ira, ambivalenza e così via. Queste fasi emozionali tendono, inconsciamente, a control-

¹ The tribunal uses *presumptions of fact* as aids in reaching certitude. Presumptions of fact are drawn from experience of life in a given society and cultura... Presumptions alone do not constitute proof of a given defect of consent, but they frequently clarify the significance of the facts in evidence, and, together with that evidence, can bring us moral certitude about the marriage's validity or nullity.

lare la condotta e le decisioni della persona durante molti mesi. Quando uno decide di sposare pochi mesi dopo una tale perdita, il tribunale presuppone che il processo deliberativo della persona manca gravemente dell'oggettività di giudizio circa la convenienza della nuova unione e circa il vero desiderio di lui o di lei per tale unione. Invece è più probabile che la decisione provenga da un bisogno psicologico di sicurezza emotiva e di guarigione².

Il decreto segnala che l'uso di tali «presumptions of fact» sembra sia frequente, poiché «in dictating sentences, judges may simply given the number of any presumption. The typist will use the computer to place the corresponding paragraph in the text at that point».

Ciò premesso possiamo ad analizzare l'elenco delle «presumption of fact».

2. ELENCO DELLE «PRESUMPTIONS OF FACT» DEL DATTILOSCRITTO

Prima di esaminare la questione, è opportuno dare uno sguardo all'elenco delle «presumptions» che pre-

² Presumption N° 13: *Rebound from Divorce*

The circumstances of a party's recent experience of separation and divorce, as in the present case, creates a certain presumption against the person's possession of adequate critical faculty during the subsequent decision to marry. The phenomenon of "separation distress" has become well documented in psychological research. A person who has recently experienced the loss of a deeply significant relationship passes through a series of predictable emotional phases including emptiness, anxiety, anger, ambivalence, and the like. These emotional phases tend, even unconsciously, to control the person's behavior and decisions for many months. When someone decided to marry within a few months after such a loss, the tribunal expects that person's deliberative process to be severely lacking in objective judgement regarding the suitability of the new union and his or her real desire for it. Instead, the decision is more probably being made out of the psyche's quest for emotional assurance and healing.

senta il dattiloscritto. L'elenco che ho fra le mani contiene una lista il cui ultimo numero è il 44 con i rispettivi titoli delle «presumptions». Si saltano però i numeri 7, 10, 35, 36, 37, 38, 39. In totale i numeri sono 37. Ma di questi 37 numeri il testo dei nn. 11, 12, 13, 14, è lo stesso, eccetto alcune parole all'inizio. Così pure sono quasi identici i nn. 19 e 43; 20 e 21; 26 e 27; 31 e 32. Il 23 e il 44 sono del tutto identici. Quindi restano soltanto una trentina di «presumptions of fact», pur se applicati a una quarantina di fattispecie diverse.

Il sostantivo «presumption» va spesso qualificato da un aggettivo: *grave* presumption (n. 1); *strong* pres. (2, 34); *modest* pres. (3); *negative* pres. (20, 21)); *strong* negative pres. (40); *certain* negative pres. (8); *certain* pres. (11,12,13,14); *serious* pres. (42); *several* presumptions (n. 5). Altre volte il sostantivo va senza qualificativo (22, 23), mentre ci sono numeri nei quali non appare il sostantivo presumption (15, 16, 17, 18, 19, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33).

Le circostanze nelle quali si possono applicare le «presumptions of fact» in favore della nullità del matrimonio sarebbero le seguenti: matrimonio celebrato ai 16 anni o prima (*grave* presumption: n. 1); ai 17 o 18 anni (*strong* presumption: n. 2); ai 19 anni (*modest* presumptions: n. 3); ragazza incinta (n.4); Texas «elopement» = passare da fidanzati una notte assieme (*Several* presumptions: n. 5); senso di colpa per l'attività sessuale durante il fidanzamento (n. 6); matrimonio con il primo vero amico o amica (*certain negative* presumption: n. 8); atteggiamento immaturo non percepito dall'altra parte prima del matrimonio (n. 9); matrimonio dopo una recente rottura di un altro fidanzamento (n. 11); matrimonio dopo la recente morte del precedente coniuge (n.12); matrimonio dopo un recen-

te divorzio (n. 13); matrimonio dopo la recente morte di un familiare (n. 14); matrimonio affrettato sotto l'ansietà della ragazza per la sua età avanzata (26 anni) senza aver trovato prima un fidanzato (n. 15); ritmo del tempo: matrimonio celebrato perché è «una cosa che si deve fare» (n. 16); conflitti di famiglia: matrimonio celebrato per scappare di casa (n. 17); matrimonio celebrato perché altri amici si sposano: «una cosa che si deve fare» (n. 18); matrimonio celebrato per fuggire dall'abuso sessuale domestico (n. 19); molto breve fidanzamento (n. 20); fidanzamento a distanza (n. 21); desiderio di tornare indietro prima del matrimonio (n. 22); mentalità divorzista che esclude la perpetuità (n. 23); grave mancanza di esempio nel matrimonio dei genitori (n. 24); mentalità di «infedeltà del maschio» (n.25); matrimonio celebrato con grave handicap in una delle parti (n.26); radicale disparità etica, culturale o religiosa (n. 27); radicale disparità delle personalità (n. 28); matrimonio civile convalidato come se la convalidazione fosse un «cura tutto» (n. 29); la lunga durata di un matrimonio fa presumere la validità, tuttavia ci possono essere dei sintomi contrari (n. 30); matrimonio di breve durata, meno di un anno (n. 31); breve vita in comune, 1-2 anni (n. 32); maturità progressiva: se dopo molti anni una parte è immatura, si presume che lo era ancora più al momento della celebrazione del matrimonio (n. 33); rapida rottura del matrimonio dovuta ad un fattore previamente conosciuto (n. 34); inutilità del ricorso ad un «Consultorio matrimoniale» (n. 40); rifiuto difensivo del «Consultorio matrimoniale» (n. 41); difensivo abbandono del «Consultorio matrimoniale» (n. 42); incapacità ad assumere gli oneri da parte della ragazza per essere stata oggetto di abuso sessuale previo (n. 43); mentalità divorzista che vizia il consenso (n. 44).

3. OSSERVAZIONI

1. Le «presunzioni» sono uno strumento processuale che va adoperato secondo regole precise vincolanti per il giudice. Perciò non si può a proprio arbitrio allargare né il concetto generico di «presunzione» né la loro classifica specificativa né la loro limitata portata probatoria né l'ambito entro il quale esse possono essere adoperate. Il decreto della Segnatura probabilmente non sarebbe stato emesso se queste cosiddette «presumptions of fact» fossero state classificate in altra categoria processuale, come «indizio», «amminicolo» ecc. di prova, che nel processo sono elementi provatori meno significativi di quello della «presunzione».

2. La divisione delle presunzioni adoperata nel codice di diritto canonico è la seguente: «praesumptio iuris» e «praesumptio hominis»³. Anche il codice orientale ammette la stessa divisione, pur non adoperando il termine «praesumptio hominis»⁴. Il CIC/1917 sottodivideva la «praesumptio iuris» in «praesumptio iuris simpliciter» e «praesumptio iuris et de iure». Si tratta di un strumento processuale maturato nella tradizione canonica e codificato sia nel CIC/1917 sia nei codici vigenti latino e orientale pur se questi ultimi non menzionano la «praesumptio iuris et de iure», omissione da attribuire alla loro tendenza a semplificare la legislazione.

Quindi le cosiddette «presumptions of fact» non sono menzionate in nessuno dei Codici di diritto cano-

³ «Praesumptio est rei incertae probabilis coniestura; *aeque alia est iuris, quae ab ipsa lege statuitur; alia hominis, quae a iudice conicitur*» (c. 1584, CIC).

⁴ «Praesumptiones, quae ab ipso iure non statuuntur, iudex, ut ad iustam sententiam deveniat, conicere potest, dummodo hoc fiat ex facto certo et determinato, quod cum obiecto controversiae cohaeret» (c. 1265, CCEO).

nico. D'altra parte per quanto mi risulta né la giurisprudenza comune né i canonisti fanno menzione di tale categoria di presunzioni.

Da rilevare che il termine «*praesumptio facti*» non è nuovo nella canonistica. Ma i classici davano a questo termine un senso tecnico molto lontano da quello in cui viene adoperato nell'elenco in studio. Dice ad esempio Reiffenstuel: «*Praesumptio facti* dicitur, quando praesumitur ex subsequentibus facti circa praeterita vel ex praeteritis circa futura». Allora distingue una duplice «*praesumptio facti*», cioè «*praecedentis circa futura*» e «*subsequentis circa praeterita*». Per illustrare la questione presenta i seguenti esempi: se mi hai calunniato una volta e poi mi accusi di nuovo, si presume («*praesumptio facti praecedentis circa futura*») che di nuovo mi vuoi calunniare. Se due, accusati di adulterio, si difendono col pretesto di essere consanguinei, e dopo si sposano, si presume («*praesumptio facti subsequentis circa praeterita*») che avevano commesso l'adulterio di cui erano stati accusati. Come si vede, queste «*praesumptiones facti*» non hanno niente in comune con le «*presumptions of fact*» alle quali si riferisce il Decreto della Segnatura⁵.

3. Si sa che la «*praesumptio iuris*» è quella stabilita dalla legge⁶, il cui effetto giuridico è quello di liberare dall'onere della prova colui nel cui favore sta la presunzione⁷. Tale ad esempio è la presunzione che stabilisce il c. 1061, § 2: «Celebrato il matrimonio, se i co-

⁵ A. REIFFENSTUEL, *Ius Canonicum Universum*, 1. 2, tit., 23, n. 23.

⁶ Cc. 1825, §1 CIC/1917; 1884 CIC/1983.

⁷ «Qui habet pro se iuris praesumptionem, liberatur ab onere probandi, quod recidit in partem adversam» (Cc.1585, CIC; 1266, CCEO). Il CIC/1917 aggiungeva: «qua non probante, sententia ferri debet in favorem partis pro qua stat praesumptio» (c. 1827).

niugi hanno coabitato, se ne presume la consumazione, fino a che non sia provato il contrario». Secondo la sottodivisione tradizionale, raccolta anche nel CIC/1917, la «*praesumptio iuris simpliciter*» ammette prova in contrario sia diretta che indiretta, mentre la «*praesumptio iuris et de iure*» non ammette che la prova indiretta, vale a dire contro il fatto che è il fondamento della presunzione, come lo constataba il codice del 1917⁸.

4. Quanto alla «*praesumptio hominis*» i due codici vigenti, latino e orientale, e quello del 1917 hanno lo stesso concetto: È la presunzione «*quae a iudice conicitur*»⁹. E tutti e tre i codici si limitano a dare al giudice una norma negativa: «Il giudice non formuli presunzioni, che non sono stabilite dal diritto, se non sulla base di un fatto certo e determinato, direttamente connesso con il fatto che è oggetto della controversia»¹⁰.

5. I codici latini del 1917 e del 1983, nonostante la regola secondo cui «*omnis definitio in iure periculosa est*»¹¹, riportano la definizione della presunzione, comunemente accettata: «*est rei incertae probabilis coniectura*»¹². La traduzione italiana del c. 1586 fa una perifrasi chiarificatrice: «La presunzione è deduzione

⁸ «*Contra praesumptionem iuris simpliciter admittitur probatio tum directa tum indirecta; contra praesumptionem iuris et de iure, tantum indirecta, hoc est contra factum quod est praesumptionis fundamentum*» (c.1826, CIC/1917).

⁹ CC. 1584, CIC; 1265, CCEO; 1825, CIC/1917.

¹⁰ «*Praesumptiones, quae non statuuntur a iure, iudex non coniciat, nisi ex facto certo et determinato, quod cum eo, de quo controversia est, directe cohaereat*» (Cc. 1586 CIC; 1828 CIC/1917). Il CCEO ha una formulazione positiva, ma il senso è lo stesso: «*...iudex, ut ad iustam sententiam deveniat, conicere potest, dummodo hoc fiat ex facto certo et determinato, quod cum obiecto controversiae cohaereat*» (c. 1265).

¹¹ D. 50, 17, 202.

¹² Cc. 1825 CIC/1917; 1584 CIC/1983.

probabile da un fatto certo di una cosa incerta». Quindi la «*praesumptio hominis*» è la deduzione probabile (probabilis coniectura) che fa il giudice di una cosa incerta *a partire da un fatto certo*.

6. È fondamentale per determinare il valore di una «*praesumptio hominis*» il punto di partenza, che sempre deve essere un fatto certo. Proprio per questo si dice: *praesumptum de praesumpto non admittitur*; cioè una presunzione non può essere fondata su un'altra presunzione, come ricorda il decreto della Segnatura (n. 2, a). I fatti incerti o soltanto probabili o puramente possibili non possono essere fondamento di una presunzione. Sarebbe costruire sulla sabbia. Questa è la ragione per la quale il Codice proibisce al giudice di formulare presunzioni se non sulla base di un fatto certo e determinato, direttamente connesso con il fatto che è oggetto della controversia.

7. Ora le «*presumptions of fact*» del dattiloscritto in questione, non si fondano su *fatti certi e determinati*, ma su fatti incerti e indeterminati, che in modo alcuno bastano per fondare una presunzione. Quindi non sono presunzioni nel senso tecnico della parola. Si tratta piuttosto di deduzioni o affermazioni generali le quali non sempre hanno sufficiente fondamento per stabilire un punto di partenza per la ricerca della verità. Come dice il Decreto della Segnatura «“*praesumptiones*” autem, de quibus in casu, in probata iurisprudencia canonica nonnisi uti adminicula, indicia vel circumstantiae, sed non tamquam verae praesumptiones habentur, nam nullitas vel minus matrimonii cum factis in eis adductis *directe* non cohaeret» (n. 2, a.)

8. Alcune di tali «presunzioni», sono in contrasto con l'ordinamento giuridico che presuppone il contrario. Così i nn. 1, 2 e 3 stabiliscono diverse «*presumptions of fact*» (*grave, strong, modest*) di nullità del ma-

trimonio celebrato nella «Teenage», fra 14-19 anni, mentre l'ordinamento canonico suppone che il maschio è capace di matrimonio ai 16 anni e la donna ai 14 (c. 1083, § 1), anzi fino al 1917 erano stabiliti i 14 e i 12 anni rispettivamente per l'impedimento di età. Quindi il legislatore suppone che a questa età la generalità delle persone è capace di matrimonio. Nei singoli casi sia che si tratti del matrimonio da celebrare che del matrimonio già celebrato, si dovrà dimostrare il contrario per poter escludere dalla celebrazione del matrimonio o per dichiarare nullo il matrimonio già celebrato. Ma in nessun modo si può partire dal presupposto che il matrimonio sia nullo se celebrato fra i 16-19 anni. Sarebbe una contraddizione nel sistema giuridico. Fra i 14 e i 19 anni, il legislatore presuppone come regola generale la capacità al matrimonio; nei singoli casi, come dice il decreto, «exceptio probanda est et numquam presumi potest» (n. 3, a).

9. Il decreto menziona anche come «presumptions of fact» che non possono essere accettate quelle fondate sulla mentalità generale favorevole al divorzio o all'infedeltà (n. 3, b). Pur se il decreto non indica nessuna in particolare, senza dubbio tali sono i n. 23 «mentalità divorzista che esclude la perpetuità»; il n. 25 «mentalità di infedeltà del maschio» (Macho Infidelity); il n. 24 «grave mancanza di esempio nel matrimonio dei genitori»; e il n. 44 «mentalità divorzista che vizia la discrezione». Tutte queste fattispecie stabiliscono una «presumption of fact» che è contraria alla dottrina e all'ordinamento canonico sull'irrelevanza dell'errore relativo all'indissolubilità e all'unità del matrimonio (c. 1099). Se si dovessero accettare queste presunzioni, si dovrebbe affermare come conseguenza logica ineluttabile che nei paesi dove è diffusa una mentalità divorzista, poligamica ecc., la presunzione dovrebbe essere in favore della nul-

lità di tutti i matrimoni celebrati in tale contesto culturale. Il che è contrario al buon senso e al principio generale secondo cui, essendo il matrimonio un diritto naturale, di per sé tutti gli uomini si presumono capaci di celebrarlo in ogni contesto culturale e religioso, a prescindere dall'educazione ricevuta e dalla mentalità di cui sono imbevuti. La eccezione prevista nella clausola del c. 1099, «*dummodo [error] non determinet voluntatem*» deve essere provata positivamente nei singoli casi.

Il problema è così delicato e grave che ha meritato una menzione esplicita nei discorsi del Romano Pontefice alla Rota Romana, come ricorda il decreto (n. 3, b). Per rendere più comprensibile la citazione del Papa, sembra opportuno riportare qui le parole del Santo Padre che precedono quelle citate dal decreto: «Piegare la Legge canonica al capriccio o all'inventiva interpretativa, in nome di un "principio umanitario" ambiguo e indefinito, significherebbe mortificare, prima ancora della norma, la stessa dignità dell'uomo». Allora il Papa «per proporre qualche esempio», propone tre esempi relativi ai cc. 1101, 1099, 1097, dove potrebbe verificarsi quel capriccio e quell'inventiva interpretativa che mortificherebbe prima ancora che la norma, la stessa dignità dell'uomo¹³.

¹³ Vale la pena ricordare le parole del Papa: «Così — per proporre qualche esempio — sarebbe grave ferita inferta alla stabilità del matrimonio e quindi alla sacralità di esso, se il fatto simulatorio non fosse sempre concretizzato da parte dell'asserto simulante in un "actus positivus voluntatis" [in nota: c. 1101, § 2]; o se il cosiddetto "error iuris" circa una proprietà essenziale del matrimonio o la dignità sacramentale del medesimo non assurgesse a tale intensità da condizionare l'atto di volontà, determinando così la nullità del matrimonio [in nota: c. 1099].

Ma anche in materia dell'"error facti", specificatamente ove si tratta di "error in persona" [in nota: c. 1097, § 1], ai termini usati

10. Il decreto non si sofferma in altre «presumptions of fact» in particolare. Tuttavia nel n. 1. b, esprime un giudizio globale, dove dice che «omnes illae “praesumptiones”, una sola quodammodo excepta, sunt pro nullitate matrimonii». È ovvio che l'intenzione di coloro che stesero il testo in esame non fosse quella di favorire la nullità dei matrimoni. Tuttavia di fatto aprono una via che senza dubbio conduce ad una certa giurisprudenza priva di solido fondamento, poco seria e poco esigente, come si accenna al n. 4 del decreto: «Cum, quidquid est de bona fide ministrorum Fori N., “praesumptiones” ab eodem Tribunali propositae valore probativo praesumptionis non gaudeant, immo et earum propositio et usus viam sternant iurisprudentiae quae solido fundamento caret...»

11. Tutte le cosiddette «presumptions of fact» elencate, pur se con ovvie differenze fra di loro debbono essere considerate come circostanze particolari nelle quali con maggiore frequenza che in altre si verifica la nullità del matrimonio, proprio dovuto a quella circostanza particolare. Ma in modo alcuno c'è fondamento per «presumere» che tutti i matrimoni celebrati in quelle circostanze siano invalidi. Anzi parecchie di tali circostanze, data la mentalità di oggi, sono di scarso significato per quanto concerne il loro influsso sul consenso matrimoniale. Ad esempio, il senso di colpa per l'attività sessuale durante il fidanzamento (n. 6); il cosiddetto ritmo del tempo: mi sposo perché è una cosa

dal Legislatore non è consentito attribuire un significato estraneo alla tradizione canonistica; come pure l'“error in qualitate personae” soltanto allora può inficiare il consenso quando una qualità, né frivola né banale, “directe et principaliter intendatur” [in nota: c. 1097, § 2], cioè come efficacemente ha affermato la giurisprudenza rotale, “quando qualitas prae persona intendatur”» (AAS 85 [1993] 1259-1260).

che si deve fare (n. 16) o perché si sposano gli amici (n. 18); il matrimonio dopo la recente rottura di un precedente fidanzamento (n. 11) o della morte della precedente moglie (n.12) o di uno della famiglia in. 14), o il fatto di un recente divorzio (n.13); l'inutilità del ricorso (n.40), il rifiuto difensivo (n. 41) oppure l'abbandono difensivo del Consultorio matrimoniale (n. 42).

12. Il fatto che in alcune circostanze si possano verificare con maggiore facilità dei fattori che impediscono la validità del matrimonio, deve rendere il giudice attento in modo particolare ad esaminare quella determinata circostanza per vagliare l'influsso che essa possa aver avuto sul processo decisionale e finalmente sul consenso matrimoniale. Ma ciò non giustifica che egli possa partire da una «presunzione» di nullità del matrimonio celebrato in tali circostanze. Questo modo di procedere porterebbe ad un lassismo della giurisprudenza matrimoniale del tutto estraneo alla dottrina della Chiesa.

13. Se si prendono nel loro insieme tutte le «presunzioni» che presenta l'elenco, si avverte una gravissima incongruenza: Se si trattasse di vere presunzioni, si dovrebbe concludere che tutti i matrimoni celebrati in quelle circostanze si debbono presumere invalidi. Invece si applica la «presumption of fact» d'invalidità soltanto ai matrimoni falliti che si presentano al tribunale. Tale modo di procedere può essere congruente con un ordinamento giuridico divorzista — come osserva il decreto (n. 2, b) — non però con l'ordinamento canonico che parte dal presupposto dell'indissolubilità del matrimonio, della capacità naturale e del diritto fondamentale di ogni uomo a contrarre matrimonio.

14. Infine vorrei osservare che giudicare i casi di nullità matrimoniale secondo i criteri che si rivelano in questo elenco di cosiddette «presumptions of fact»

comporterebbe una grave violazione dei diritti fondamentali dei fedeli, fra i quali va annoverato il diritto di essere giudicati non secondo il capriccio di ciascun giudice, ma secondo il diritto e la sana giurisprudenza, specialmente di quella espressa dai Tribunali Apostolici.

URBANO NAVARRETE, S. I.

Imprimi potest: Romae, die 16 maii 1996
GIUSEPPE PITTAU, S.J., *Rector Universitatis*

Imprimatur: Dal Vicariato di Roma, 3 luglio 1996
Sac. LUIGI MORETTI, *Segretario Generale*

Direttore responsabile: SERGIO BASTIANEL, S.J.
Redactio: U. NAVARRETE, S.J., *Direct.* - MONS. B. E. FERME,
V. DE PAOLIS, C.S.,

Autorizzazione Tribunale di Roma N. 841 del 12 Aprile 1949



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Finito di stampare il 27 settembre 1996
Tipografia Poliglotta della Pontificia Università Gregoriana
Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Roma